



PIACENZA

PARMA

REGGIO EMILIA

MODENA

BOLOGNA

FERRARA

RAVENNA

FORLÌ

RIMINI



Associazione Emiliano Romagnola Ticino

Casella postale 1064 - 6502 Bellinzona

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA TICINO

Art.1 È costituita a Bellinzona per il Cantone Ticino un'Associazione di cittadini originari dell'Emilia-Romagna denominata: ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA TICINO. La sede principale e contabile è presso il domicilio del/la Presidente pro tempore. Il sodalizio è apolitico, aconfessionale e non ha scopi di lucro.

Art.2 MEMBRI E SOCI

L'Associazione è formata da membri nati o originari della Regione Emilia-Romagna come pure i loro familiari, nonché da soci simpatizzanti e da soci onorari. I membri ed i soci, in regola con la quota sociale annua, hanno diritto al voto deliberativo.

Art.3 SCOPI

L'Associazione si prefigge di conservare vivo lo spirito e la tradizione Emiliano-Romagnola tra i propri membri e di perseguire inoltre lo scopo di: organizzare gite, viaggi turistici, attività ricreative ed enogastronomiche, conferenze, manifestazioni culturali nonché promuovere attività di reciproca assistenza e collaborazione ed opere di beneficenza.

Art.4 Sono organi dell'Associazione, direttamente eletti dall'Assemblea:

Il Comitato composto da cinque a sette membri, compreso il presidente.

Nella prima seduta che segue la sua elezione, il Comitato nomina nel suo seno un vice-presidente e distribuisce le cariche di segretario e di cassiere (queste ultime due cariche possono essere svolte dalla stessa persona).

L'Organo di revisione composto da due membri e un supplente.

Gli organi dell'Associazione rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le votazioni per l'elezione degli organi dell'Associazione hanno luogo per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei soci presenti.

Art.5 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione ed è convocata una volta all'anno dal Comitato per approvare il conto consuntivo dell'esercizio precedente, il programma per il futuro e per ratificare l'ammissione all'Associazione dei nuovi soci che ne avranno fatto preventiva richiesta, nonché per discutere altri oggetti interessanti la Comunità Regionale.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Essa sarà validamente abilitata ad esercitare la sua funzione quando siano presenti il 50% più uno degli aderenti.

In caso di mancanza del numero legale l'Assemblea potrà riunirsi in seconda convocazione, 15 minuti dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Dei suoi lavori sarà steso dal/la segretario/a un resoconto verbale.

Art.6 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Nel corso dell'anno potranno essere convocate assemblee straordinarie dei soci da parte del Comitato, o su richiesta della Consulta Regionale dell'emigrazione oppure da almeno un quarto degli iscritti.



Associazione Emiliano Romagnola Ticino

Casella postale 1064 - 6502 Bellinzona

Art.7 FINANZIAMENTO

Il finanziamento dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote annuali dei soci, da contributi di Enti Nazionali e Consolari, dal ricavato di feste ed altre iniziative e da donazioni di privati cittadini.

L'Associazione dovrà avere un conto corrente bancario o postale ed una contabilità su cui registrare ogni voce di entrata e di uscita cassa.

Il prelevamento di somme dal conto potrà essere effettuato, dal Presidente o dal/la Cassiere/a, o da altro membro di Comitato appositamente delegato, con diritto di firma.

Art.8 Ogni decisione che impegna l'Associazione nei confronti della Consulta Regionale dell'Emigrazione, del Governo Regionale o locale dovrà essere adottata con regolare decisione da parte del Comitato, riportata a verbale.

Art.9 Nessun privilegio né compenso finanziario (fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per partecipare a riunioni fuori zona o per altri impegni associativi) è dovuto a quanti ricoprono cariche all'interno dell'Associazione.

Art.10 DIMISSIONI

I membri e i soci che intendono dimettersi ne danno comunicazione scritta al Comitato. Il membro dimesso perde ogni diritto ai fondi del sodalizio.

Art.11 Lo statuto approvato nella prima seduta costitutiva dell'Associazione potrà essere modificato solo con il voto della maggioranza dei due terzi degli iscritti nell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art.12 SCIoglimento DEL SODALIZIO

Lo scioglimento del sodalizio è deliberato a maggioranza assoluta dei membri effettivi. In caso di scioglimento, eventuali fondi o beni del sodalizio saranno devoluti a fini sociali.

Art.13 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento agli art. 60 e seg. del CCS (Codice Civile Svizzero).

Letto e approvato a Bellinzona il 31 marzo 2023

Il Presidente
Paola Paganini

Presidente del giorno
Edy Studhalter